

**REQUISITI PER L'ACCREDITAMENTO DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE E PRIVATE AI SENSI DELL'ARTICOLO 6, COMMA 4, DECRETO MINISTERIALE 6
AGOSTO 2020 E S.M.I.**

Articolo 1

Obiettivi e finalità

1. Le disposizioni del presente decreto definiscono, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del Decreto ministeriale del 6 agosto 2020 e s.m.i. (nel seguito "D.M."), i requisiti per l'accREDITAMENTO delle istituzioni pubbliche e private, senza finalità di lucro, che svolgono attività formative a beneficio degli iscritti nell'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione (nel seguito "Elenco"), nonché le modalità di presentazione delle istanze di accREDITAMENTO.

Articolo 2

Acquisizione dei crediti formativi

1. I crediti formativi di cui all'articolo 6 del D.M. sono acquisiti esclusivamente mediante la partecipazione ad attività formative erogate dai soggetti accREDITATI dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione (nel seguito, "SNA") e inserite nel catalogo formativo di cui al successivo articolo 4, comma 2.
2. Le attività formative devono essere riconducibili agli ambiti di specializzazione previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera b), punto 2 del D.M. e devono essere realizzate con le metodologie individuate nell'Allegato A del medesimo D.M., nonché in coerenza con gli indirizzi forniti periodicamente dal Dipartimento della Funzione Pubblica (nel seguito, "Dipartimento") d'intesa con la SNA.

Articolo 3

Soggetti destinatari dell'accREDITAMENTO e requisiti per l'accREDITAMENTO

1. Sono soggetti accREDITABILI le Università, nonché le altre istituzioni pubbliche o private senza finalità di lucro, in possesso dei requisiti seguenti:
 - a. esplicita previsione della finalità formativa risultante dallo Statuto o Atto costitutivo;
 - b. comprovata esperienza almeno quinquennale nell'organizzazione di corsi di formazione, convegni, incontri di aggiornamento professionale o altri eventi riconducibili ad almeno tre degli ambiti di specializzazione previsti dal D.M.;
 - c. disponibilità di dotazioni strutturali, organizzative e tecnologiche adeguate allo svolgimento delle attività formative, con particolare riferimento alla possibilità di consentire la partecipazione anche a distanza;
 - d. disponibilità di docenti in possesso di comprovata esperienza negli ambiti professionali previsti dal D.M. ai quali sono riconducibili le attività formative inserite nel catalogo di cui al successivo articolo 4, comma 2;
 - e. non trovarsi in una delle situazioni di esclusione di cui all'art. 94 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i..
2. Non sono accREDITABILI singoli eventi formativi ed è esclusa la possibilità di riconoscere crediti sulla base delle istanze dei partecipanti a singoli eventi formativi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 6, del D.M.

Articolo 4

Istanza di accREDITAMENTO

1. I soggetti di cui all'articolo 3 possono presentare in qualsiasi momento istanza di accREDITAMENTO alla SNA esclusivamente attraverso l'applicativo messo a disposizione dal Dipartimento sul Portale della performance, previa registrazione, inserendo tutte le informazioni e i documenti ivi richiesti e le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui all'art. 3.
2. L'istanza di accREDITAMENTO dell'Ente deve essere accompagnata da un catalogo dettagliato delle attività formative che si intendono erogare.
3. Il catalogo formativo di cui al comma 2 deve prevedere attività formative riconducibili ad almeno tre degli ambiti di specializzazione previsti dal D.M. Esso deve indicare, inoltre, l'elenco dei nominativi e i *curricula*, anche in forma sintetica, dei docenti (e di eventuali docenti supplenti) di comprovata esperienza negli ambiti professionali prescelti e di cui si intende avvalersi per ciascuna attività formativa; una programmazione preventiva che individui la data di inizio e fine dei corsi nel triennio di riferimento, nonché il costo presunto a carico dei partecipanti a tali attività. Nel caso in cui il soggetto accREDITATO abbia una struttura

organizzativa più articolata, deve essere esplicitata la struttura specificamente incaricata dell'erogazione di ciascuna attività. Il catalogo, infine, deve specificare per quali attività formative è prevista la modalità di erogazione a distanza.

4. Prima di procedere all'invio telematico dell'istanza di accreditamento è necessario inserire a sistema:

- a. i dati relativi ai referenti per i rapporti con la SNA e il Dipartimento nonché con gli utenti;
- b. gli allegati, in formato pdf, comprovanti il possesso dei requisiti di cui all'art.3;
- c. le informazioni necessarie alla definizione del catalogo formativo.

Articolo 5

Provvedimento di accreditamento

1. La SNA esamina esclusivamente le istanze di accreditamento pervenute attraverso l'applicativo messo a disposizione dal Dipartimento e provvede all'accREDITAMENTO dell'Ente e del catalogo formativo previa verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, nonché dell'adeguatezza e coerenza del catalogo formativo di cui all'articolo 4, comma 2 del presente decreto.
2. L'accREDITAMENTO è disposto con atto del Presidente della SNA o di altro soggetto da lui delegato, e viene notificato al soggetto interessato e al Dipartimento attraverso l'applicativo.
3. La SNA effettua i controlli successivi, anche a campione, sull'effettivo possesso dei requisiti.
4. La verifica di non veridicità della dichiarazione con riguardo ai requisiti richiesti comporta il mancato accREDITAMENTO o l'immediata revoca dello stesso, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
5. L'elenco degli enti accREDITATI e i rispettivi cataloghi delle attività formative sono pubblicati sul Portale della performance.

Articolo 6

Obblighi dei soggetti accREDITATI

1. Ciascun soggetto accREDITATO, ai fini del mantenimento dell'accREDITAMENTO, deve:
 - a. mantenere aggiornato il Catalogo delle attività formative durante il periodo di accREDITAMENTO di cui all'art. 7:
 - i. comunicando tempestivamente, esclusivamente attraverso l'applicativo, e fatte salve le verifiche effettuate da SNA ai sensi degli artt. 5 e 8:
 - le eventuali riprogrammazioni o riedizioni di attività formative già presenti nel Catalogo accREDITATO;
 - le eventuali variazioni dei docenti impegnati nelle attività formative rispetto a quelli indicati nel Catalogo accREDITATO.
 - ii. comunicando tempestivamente alla SNA, esclusivamente attraverso l'applicativo, al fine di richiederne l'accREDITAMENTO, le eventuali variazioni al Catalogo delle attività formative. La SNA provvede quindi a verificarne l'adeguatezza e la coerenza e a disporre l'accREDITAMENTO del nuovo catalogo formativo, ne dà comunicazione, attraverso l'applicativo, al soggetto accREDITATO e al Dipartimento per il conseguente aggiornamento di quanto precedentemente pubblicato sul Portale della performance.
Il Dipartimento provvede all'aggiornamento di quanto precedentemente pubblicato sul Portale della performance con le variazioni comunicate ai precedenti punti.
 - b. inviare alla SNA, esclusivamente attraverso l'applicativo, l'aggiornamento del Catalogo delle attività formative che tenga conto degli indirizzi formulati dal Dipartimento in collaborazione con la SNA stessa, entro sessanta giorni dall'adozione degli stessi.
La SNA provvede quindi a verificarne l'adeguatezza e la coerenza e ne dà comunicazione, attraverso l'applicativo, al soggetto accREDITATO e al Dipartimento per il conseguente aggiornamento di quanto precedentemente pubblicato sul Portale della performance;
 - c. trasmettere alla SNA e al Dipartimento, esclusivamente attraverso l'applicativo, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione completa sulle attività formative erogate nell'anno precedente, evidenziando, in particolare: il numero complessivo dei partecipanti e dei relativi crediti attribuiti, il rispetto di quanto indicato nel Catalogo delle attività formative, con particolare riferimento all'effettivo impiego dei docenti indicati in sede di presentazione dell'istanza di accREDITAMENTO e ai dati relativi agli esiti delle rilevazioni della qualità percepita di cui alla successiva lettera e.;
 - d. archiviare e conservare per cinque anni copia di tutta la documentazione relativa all'assegnazione dei crediti;

- e. con riferimento a ciascuna attività formativa erogata deve, inoltre:
- i. certificare l'effettiva partecipazione degli iscritti alle attività formative;
 - ii. valutare l'apprendimento dei singoli partecipanti all'attività formativa (nei casi in cui tale valutazione sia prevista nell'Allegato A al D.M.);
 - iii. effettuare la valutazione della qualità percepita da parte dei partecipanti alle attività formative che rientrano nelle tipologie di cui ai punti 1 e 3 dell'Allegato A al D.M. La valutazione della qualità percepita deve essere effettuata mediante una scheda standard anonima, realizzata sulla base di un format predisposto dal Dipartimento, la quale includa specifiche domande su:
 - la rilevanza del programma rispetto ai bisogni formativi e al ruolo professionale;
 - la qualità formativa del programma e dei singoli docenti;
 - l'efficacia della formazione ricevuta;
 - la qualità dell'organizzazione e i tempi di svolgimento.
 - iv. comunicare alla SNA e al Dipartimento, esclusivamente attraverso l'applicativo, entro dieci giorni dalla conclusione di ciascuna attività formativa:
 - l'attestazione che l'utente ha svolto la formazione e ha acquisito i relativi crediti;
 - gli esiti della valutazione della qualità percepita dai partecipanti;
 - gli esiti della valutazione dell'apprendimento (ove prevista).

Articolo 7

Durata e rinnovo dell'accREDITamento

1. L'accREDITamento ha validità triennale.
2. L'accREDITamento può essere rinnovato, previa istanza da presentare prima della scadenza del triennio, con le stesse modalità di cui all'articolo 4 del presente decreto.
3. La SNA, d'intesa con il Dipartimento, si riserva di non rinnovare l'accREDITamento se oltre il 50% delle attività formative complessivamente previste dal catalogo formativo nel corso del triennio non sono state effettivamente erogate.

Articolo 8

Revoca dell'accREDITamento

1. La SNA revoca l'accREDITamento qualora dai controlli effettuati emergano irregolarità sul possesso dei requisiti dichiarati.
2. L'accREDITamento viene, altresì, revocato nei seguenti casi:
 - a. accertamento, anche attraverso l'analisi delle schede di valutazione della qualità percepita di cui al precedente articolo 6, di un'offerta formativa di livello qualitativo insufficiente rispetto alla scala di valutazione utilizzata;
 - b. mancato controllo dell'effettiva partecipazione degli iscritti agli eventi formativi che ricadono nelle tipologie 1, 2 e 3 dell'allegato A al D.M;
 - c. modifiche al catalogo formativo rispetto a quanto approvato dalla SNA in fase di accREDITamento che non siano state preventivamente comunicate secondo quanto previsto dal precedente articolo 6;
 - d. inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 6.

Articolo 9

Norme transitorie

1. In fase di prima applicazione, l'utilizzo dell'applicativo per le comunicazioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e), punto iv), avviene a partire dal completamento delle attività di caricamento delle informazioni riguardanti le attività formative già accREDITate, che dovrà avvenire a cura del Soggetto accREDITato, non oltre 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.